



Gennaio 2025

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Whistleblowing: un anno dopo l'emanazione del D.Lgs 24/2023 ancora dubbi e criticità
- Nuovo Decreto Ambiente: i punti salienti della normativa
- Modifiche a taluni reati presupposto in materia di diritto d'autore
- L'UIF formula 12 indicatori per il rischio corruttivo negli appalti
- Ministero del Lavoro, Interpello n. 7/2024: Preposto, obblighi formativi invariati sino al prossimo accordo CSR

► Anticorruzione

- Ipotesi di inconferibilità: la risposta dell'ANAC circa la conferibilità di un incarico presso il Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale se negli ultimi due anni sono state esercitate deleghe gestionali nel medesimo.
- ANAC: le proroghe reiterate del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sono illegittime

► Privacy

- Telemarketing: provvedimento del Garante nei confronti di una primaria società italiana operante nel settore televisivo
- Violazione dei dati sanitari: il Garante Privacy sanziona una società per l'invio non sicuro dei referti online
- Scadenze chiave per l'attuazione della Direttiva NIS 2 e del D.lgs. 138/2024

► Giurisprudenza

- Responsabilità 231 delle società unipersonali (Cass. pen., Sez. III, Sent., - data ud. 24.10.2024 - 21.11.2024, n. 42611)
- Lavoro intellettuale e art. 603-bis c.p.: la Cassazione esclude la configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in caso di prestazioni di natura intellettuale (Cass. pen., Sez. II, Sent, (data ud. 18/09/2024) 28/11/2024, n. 43662)
- Delega ambientale di funzioni: la Cassazione ribadisce i requisiti essenziali (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/09/2024) 21/11/2024, n. 42598)





Whistleblowing: un anno dopo l'emanazione del D.Lgs 24/2023 ancora dubbi e criticità

Un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 24/2023, Assonime è intervenuta, in «Risposta a Consultazione ANAC sulle Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione», per evidenziare le seguenti criticità in merito a:

- Coinvolgimento Organizzazioni Sindacali: seppure ANAC precisi che il coinvolgimento del sindacato ha carattere meramente informativo, il processo di tale informativa, richiesto anche nelle realtà prive di rappresentanze sindacali interne, richiede una serie di osservanze non coerenti con le mere finalità informative (ANAC difatti *prevede una rigida proceduralizzazione di tale attività informativa* andando puntualmente a descrivere i vari step).
- Modalità di effettuazione delle segnalazioni: seppure ANAC prenda atto che la valutazione di adeguatezza dello strumento di raccolta e gestione delle segnalazioni in forma scritta spetta alla singola organizzazione, considerate le dimensioni, le strutture organizzative delle aziende e lo sviluppo sul piano tecnologico, il principio di adeguatezza viene smentito quando si esclude la possibilità di ricorrere a posta elettronica ordinaria e PEC dagli strumenti alternativi alla piattaforma.
- Organo di indirizzo e Sanzioni: la responsabilità per le sanzioni non è chiaramente delineata per gli enti privati. Assonime propone di precisare i destinatari, nonché di fornire un'indicazione più chiara e puntale di organo di indirizzo, ispirandosi ai regimi speciali come quello del TUF.
- Contenuti del Modello 231 in materia di Whistleblowing: secondo Assonime il documento in consultazione ANAC dovrebbe precisare che il Modello 231 può rinviare all'atto organizzativo e alle procedure adottate in ambito di gestione delle segnalazioni Whistleblowing, oltre che chiarire espressamente che le stesse siano diffuse sul sito internet della società, senza ulteriori specificazioni, lasciando a ciascuna impresa la definizione dei contenuti, della frequenza, dei destinatari della formazione, altro. Secondo Assonime, infatti, non è chiaro se ANAC, nei paragrafi «gli ulteriori contenuti del Modello» e «comunicazione dei contenuti del Modello», faccia riferimento al modello 231 o all'atto organizzativo WB.
- Requisiti e attività del gestore: secondo Assonime non dovrebbe essere eliminata l'attribuzione, agli organi di vertice, di supervisione sulla gestione delle segnalazioni o di adozione di provvedimenti decisionali richiesta da ANAC per garantire il requisito di autonomia del gestore della segnalazione. Tale richiesta, sempre secondo Assonime, non tiene conto del fatto che non rientra tra le competenze del gestore della segnalazione l'adozione di provvedimenti decisionali e che la previsione di flussi di reporting verso gli organi sociali garantisce l'attuazione di provvedimenti disciplinari e di misure correttive nonché la possibilità di intervenire su processi e procedure.
- Canale di segnalazione nei gruppi societari: le Linee Guida prevedono soluzioni per la gestione unificata o ramificata dei canali nei gruppi con meno di 249 dipendenti, ma lasciano ambiguità per quelli più grandi. Assonime suggerisce maggiore autonomia per le capogruppo nella gestione.
- Tempi di conservazione della documentazione: le leggi prevedono che la cancellazione dei dati avvenga entro cinque anni, ma Assonime sottolinea che potrebbero servire tempi più lunghi in caso di procedimenti penali.
- Segnalazioni esterne: secondo Assonime è necessario circoscrivere la possibilità di ricorrere a strumenti, come la divulgazione pubblica, il cui uso inappropriato potrebbe comportare un danno reputazionale irreparabile nei confronti dell'impresa.

Sul tema risulta essere degno di menzione l'intervento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che sottolinea l'importanza di rivedere gli strumenti di calcolo del valore medio annuo di addetti impiegati. Secondo il Consiglio sarebbe opportuno valutare l'introduzione di nuovi strumenti di calcolo per una maggiore puntualità e celerità nell'individuazione del numero medio di dipendenti impiegati nell'anno di riferimento (es. mediante calcolo per Unità Lavorative Annuo - ULA).

Fonti:

- **Risposta a Consultazione ANAC sulle Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - ASSONIME**
- **La Disciplina Whistleblowing: Aspetti Procedurali e Criticità- CNDCEC**



Nuovo Decreto Ambiente: i punti salienti della normativa

Il Decreto Ambiente n.153/2024 (convertito con Legge 191/2024) è composto da 14 articoli ed introduce nuove disposizioni ambientali in tema di valutazione ed autorizzazione ambientale, economia circolare, bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Tra le tante misure disposte dalla nuova normativa risultano particolarmente interessanti i seguenti aspetti:

- semplificazione del processo di ottenimento delle autorizzazioni ambientali per impianti rinnovabili per ridurre i tempi e gli oneri burocratici per le imprese;
- snellimento delle procedure per le bonifiche dei «siti orfani» (cioè siti contaminati per i quali non è possibile indentificare un responsabile della contaminazione, non sia più esistente o non sia in grado di sostenerne i costi di bonifica);
- decadimento dell'obbligo di formazione del Responsabile Tecnico dei Rifiuti, la cui funzione potrà essere assolta dal Legale Rappresentante dell'azienda
- possibilità di applicare i criteri di dell'end of waste ai rifiuti in plastica e in altri materiali pescati accidentalmente o volontariamente raccolti non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne;
- rafforzamento dell'Albo Gestori Ambientali;
- previsione di norme più severe sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l'obiettivo di incrementare il tasso di riciclo al 75% entro il 2028;
- introduzione di nuovi limiti di emissioni di anidride carbonica con l'obiettivo di ridurre entro il 2030 del 40% le emissioni rispetto ai livelli del 1990;
- promozione dell'economia circolare con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione dei rifiuti favorendo il riciclo delle risorse.

Sono state implementate inoltre disposizioni in materia di consorzi di gestione degli imballaggi, cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, dissesto idrogeologico e gestione delle risorse idriche.

In sintesi, il Decreto Ambiente 2024 interviene su un ampio spettro di tematiche ambientali ed energetiche, con l'obiettivo di semplificare le procedure, promuovere la sostenibilità, garantire la sicurezza energetica attraverso il rispetto delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per la decarbonizzazione, la diffusione delle energie rinnovabili e la sicurezza energetica.

Fonte: D.L. n. 153/2024



Modifiche a taluni reati 231 in materia di diritto d'autore

In data 15 novembre è entrata in vigore la L. n. 166/2024 che ha convertito con modificazioni il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, relativo a “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” (G.U. 14 novembre 2024, n. 267).

La modifica legislativa ha esteso i soggetti ammessi all’esercizio dell’attività di intermediazione sul diritto d’autore (ora anche organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti), in precedenza appannaggio esclusivo della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

L’elenco degli organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente, redatto ai sensi dell’art. 5, co. 1, All. A della delibera n. 396/17/CONS, rinvenibile sul sito dell’AGCOM, comprende:

- AFI (Associazione fonografici italiani);
- Artisti 7607 Società Cooperativa;
- Audiocoop;
- Evolution S.r.l.;
- Federintermedia;
- Getsound S.r.l.;
- Itsright S.r.l.;
- Licensync;
- LEA - Liberi Editori e Autori;
- Mrights S.r.l.;
- Nuovo IMAIE;
- Rete artisti spettacolo per l’innovazione;
- SCF S.r.l.;
- Videorights S.r.l.

Conseguentemente, sono stati modificati gli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies della L. 633/1941, già reati presupposto 231.

Fonte: Legge 14 novembre 2024, n. 166



L'UIF formula 12 indicatori per il rischio corruttivo negli appalti

L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha di recente pubblicato lo studio n. 23 dal titolo *“Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali”*, rientrante nella collana *“Quaderni dell'Antiriciclaggio”*. Lo studio si propone di approfondire il settore degli appalti pubblici, particolarmente vulnerabile al rischio corruttivo, per individuare una serie di indicatori di rischiosità della corruzione.

Dal punto di vista metodologico, lo Studio ha impiegato, oltre alla letteratura di settore, i dati pubblici dell'ANAC, con specifico riferimento alle gare pubblicate nel periodo gennaio 2018-giugno 2023. Inoltre, gli indicatori individuati sono stati validati utilizzando dati riservati dell'UIF, confermando la loro efficacia.

Nel dettaglio, gli indicatori riguardano le seguenti aree:

- a) Caratteristiche della gara: verificare la tipologia di procedura a cui si è fatto ricorso (affidamento diretto, procedura aperta, chiusa, negoziata, dialogo competitivo; affidamento diretto al di fuori dai casi consentiti; procedura chiusa al di fuori dei casi consentiti; procedura basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa);
- b) Caratteristiche dell'aggiudicazione: verificare se è pervenuta una sola offerta ovvero, qualora siano pervenute più offerte, il loro numero (più o meno di cinque); verificare se è ammesso il subappalto;
- c) Caratteristiche dell'aggiudicatario: verificare se l'aggiudicatario ha già stipulato contratti in precedenza con la stazione appaltante;
- d) Carenza di informazioni: verificare se vi è stato il rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ANAC da parte della stazione appaltante, con particolare riferimento:
 - alla fase di indizione della gara;
 - alla fase di aggiudicazione;
 - alle risorse impiegate per finanziare la gara.

Gli indicatori risultano utili per individuare aggiudicazioni a rischio corruzione, ma, attraverso delle aggregazioni, anche per individuare stazioni appaltanti c.d. a rischio; inoltre, possono essere impiegati per circoscrivere settori e aree maggiormente sensibili al fenomeno corruttivo. Ad esempio, lo studio ha evidenziato come alle stazioni appaltanti operanti nel settore sanitario siano associati valori mediamente più elevati dell'indicatore sintetico di rischio.

Oltre a tale impiego, gli indicatori possono fungere da validi presidi antiriciclaggio: lo studio ha evidenziato come gli stessi consentano l'elaborazione di mappe di rischio territoriali e settoriali, arricchendo il patrimonio conoscitivo che rafforza le funzioni dell'UIF.

Fonte: Quaderni Antiriciclaggio, Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali, settembre 2024



Ministero del Lavoro, Interpello n. 7/2024: Preposto, obblighi formativi invariati sino al prossimo accordo CSR

Con l'Interpello n. 7/2024, il Ministero del Lavoro ha nuovamente ribadito che, in attesa dell'approvazione del nuovo accordo della Conferenza Stato-Regioni, gli obblighi di formazione del preposto rimangono quelli attualmente in vigore e adottati con Accordo 21 dicembre 2011.

L'aggiornamento della formazione dei preposti è regolato dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede la formazione periodica per i preposti (art. 37, commi 7 e 7-ter), mentre l'Accordo Stato-Regioni del 2011 stabilisce una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore.

La Legge 215/2021 ha introdotto il comma 7-ter, che richiede per la figura del preposto un aggiornamento biennale obbligatorio da svolgere in presenza, ma la sua piena applicazione è subordinata all'approvazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, resta valido quanto previsto dall'Accordo del 2011.

L'Interpello n. 6/2024 della Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro confermano che, in assenza di un nuovo Accordo, l'aggiornamento quinquennale continua a essere applicabile. L'introduzione della periodicità biennale sarà effettiva solo dopo l'adozione del nuovo Accordo.

Con l'interpello n. 7/2024, la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni (previsto entro il 30 giugno 2022 ma non ancora emanato), per la formazione e aggiornamento del preposto si applicano le disposizioni dell'Accordo del 2011 attualmente vigente. Pertanto, l'aggiornamento rimane quinquennale, con durata minima di 6 ore. La novità introdotta dalla L. 215/2021 (aggiornamento biennale) diventerà operativa solo con l'approvazione del nuovo Accordo.

La Commissione sottolinea che eventuali obblighi introdotti successivamente saranno definiti in modo chiaro nel nuovo Accordo Stato-Regioni.

Fonte: Interpello n. 7/ 2024, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali



Ipotesi di inconferibilità: la risposta dell'ANAC circa la conferibilità di un incarico presso il Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale se negli ultimi due anni sono state esercitate deleghe gestionali nel medesimo.

L'ANAC si esprime sulla richiesta di parere da parte di un Comune capoluogo del Centro Italia, in merito alla possibilità di nominare come membro del comitato di gestione di Autorità Portuale un soggetto che aveva ricoperto negli ultimi due anni la carica di Amministratore presso un'impresa la cui attività è regolata dalla stessa Autorità Portuale.

In primo luogo, l'ANAC sostiene che, con l'introduzione del D.Lgs. n. 232/2017, l'applicazione dell'art. 9 comma 2 (rubricato "*Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*") del D.Lgs 39/2013 - contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni - si estende anche nel caso in cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale - o un soggetto incardinato presso un organo di indirizzo politico o ricoprente incarichi amministrativi di vertice presso enti pubblici o privati sottoposti al controllo pubblico - venga nominato componente presso il Comitato di Gestione di un'Autorità di Sistema Portuale. A tal proposito, ANAC precisa che le Autorità di Sistema Portuale rientrano nella definizione di "ente pubblico" ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.Lgs 39/2013.

In secondo luogo, ANAC afferma che il caso in esame configura un'ipotesi di inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 citato, in quanto sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

- il potenziale destinatario dell'incarico ha svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ha ricoperto cariche in enti finanziati o regolati da un'amministrazione o da un ente pubblico;
- non sono conferibili incarichi amministrativi, di vertice e non, presso amministrazioni statali o enti pubblici di qualsiasi livello territoriale ovvero incarichi dirigenziali esterni presso PA o enti pubblici relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento;
- il conferimento dell'incarico è avvenuto da parte dell'amministrazione o dell'ente pubblico che finanzia o regola l'ente di diritto privato in cui il destinatario dell'incarico ha svolto incarichi o rivestito cariche nei due anni precedenti.

L'ANAC sottolinea l'importanza della manifestazione congiunta dei suddetti presupposti, in quanto la mancanza di uno di essi esclude la configurazione di un'ipotesi di inconferibilità.

Sulla base di quanto esposto, l'ANAC sostiene che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione del divieto di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs 39/2013 e, quindi, l'inconferibilità dell'incarico di membro del Comitato di Gestione di Autorità Portuale.

Fonte: Atto del Presidente Fascicolo ANAC n. URAV/4414/2024.



ANAC: le proroghe reiterate del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sono illegittime

Con Atto approvato dal Consiglio in data 28 novembre 2024, ANAC si è pronunciata in merito a un procedimento di vigilanza relativo a un Comune della Calabria, avviato a seguito di una segnalazione con cui si prospettavano presunte irregolarità attinenti al prolungamento dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti allo stesso operatore economico e alla corretta esecuzione contrattuale.

Relativamente al primo punto, il Comune giustificava il primo reitero dell'affidamento con la necessità di garantire il servizio nell'impossibilità di indire una gara autonoma, così come previsto dalla nuova Legge Regionale n.10 del 20 aprile 2022 che prevedeva l'individuazione di un gestore unico.

Quanto al secondo reitero, il Comune specificava che, a seguito di annullamento in autotutela della gara che era stata indetta a causa della presenza di un errore nel relativo atto, la società aveva continuato a gestire il servizio in regime di proroga tecnica.

In merito, ANAC afferma che, per essere legittimo, l'affidamento alla stessa società avrebbe dovuto rappresentare un'eccezione al principio della pubblicità e della concorrenzialità. Tuttavia, nel caso di specie, le esigenze richiamate dal Comune non hanno rappresentato un evento eccezionale ed imprevedibile. In particolare, il primo reitero "non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti". Quanto al secondo reitero, anch'esso "deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all'amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara".

ANAC afferma, altresì, che in entrambi i casi il Comune non ha garantito «*il rispetto dei principi di concorrenza attraverso la selezione di almeno cinque operatori economici*».

Relativamente alla corretta esecuzione contrattuale, ANAC riscontra alcune gravi carenze da parte del Comune.

Per i motivi di cui sopra, ANAC chiede al Comune di «*interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrate nella fase esecutiva*».

Fonte: Atto del Consiglio, 28 novembre 2024



Telemarketing: il Garante sanziona una primaria società italiana operante nel settore televisivo

Il 12 settembre 2024 l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Provvedimento n. 553, ha comminato una sanzione pecuniaria di oltre 800.000 euro ad una primaria società italiana operante nel settore televisivo (di seguito anche solo «la Società»).

Il Garante è intervenuto a seguito di n. 275 segnalazioni pervenute nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 28 marzo 2023, inerenti in gran parte alla materia del telemarketing.

A seguito di una complessa istruttoria, il Garante ha contestato le seguenti violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali:

- **contatti telefonici senza consenso:** la Società ha contattato telefonicamente un gruppo di soggetti iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni («RPO») senza acquisire previamente il consenso. Tale trattamento è stato considerato illecito, in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a); 6, par. lett. a) GDPR e art. 130, commi 3 e 3-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- **consensi acquisiti in epoca risalente:** alcuni soggetti interessati sono stati contattati sulla base di consensi acquisiti in epoca risalente (alcuni antecedenti alla piena efficacia del GDPR). Il Garante ha specificato che la validità del consenso non dipende necessariamente dal tempo trascorso, a condizione che sia stato correttamente acquisito in origine e che sia ancora valido alla luce delle norme applicabili. Tuttavia, i tempi di conservazione indicati in alcune informative sono risultati indefiniti o generici. A tal proposito l'Autorità ha stabilito che, in carenza di idonee informazioni sulla durata del trattamento e sulla relativa conservazione dei dati, anche il consenso dell'interessato, acquisito in un periodo risalente, deve considerarsi viziato.
- **erronea acquisizione di consensi online:** relativamente a determinati siti internet, gli utenti hanno rilasciato un unico consenso per le distinte finalità di marketing e di comunicazione a terzi dei dati per finalità promozionali, contravvenendo ai principi di chiarezza e distinzione delle finalità.

Inoltre, il Garante ha evidenziato problemi con riguardo alle modalità di documentazione dei consensi acquisiti, ed in particolare:

- la Società ha presentato screenshot dei siti internet dove gli utenti avrebbero inserito i propri dati personali, fornendo il consenso al loro trattamento per finalità commerciali. Tuttavia, alcuni di questi screenshot sono stati giudicati insufficienti, poiché privi di una data certa. Tale mancanza ha impedito di verificare la corrispondenza tra i testi delle informative e dei consensi esaminati nell'istruttoria e quelli effettivamente visualizzati dagli interessati al momento della raccolta online dei dati;
- la Società ha altresì prodotto dei file excel riportanti i dettagli di tutti gli sms inviati e dei consensi acquisiti. Il Garante, però, ha ritenuto tali file inidonei a certificare la volontà degli interessati per due motivi: 1) la sola indicazione dell'indirizzo IP, abbinato alla data e all'ora di registrazione dell'utente al sito internet non costituisce alcuna prova dell'espressione di una volontà inequivocabile degli interessati (*ex multis* v. provv. n. 429 del 15 dicembre 2022); 2) i file excel prodotti, nei quali sono registrati i consensi acquisiti, sono risultati modificabili e, quindi, inidonei a comprovare in modo inequivocabile la volontà espressa dagli interessati.

Fonte: Provvedimento del Garante n.553 del 12 settembre 2024



Violazione dei dati sanitari: il Garante Privacy sanziona una società per l'invio non sicuro dei referti online

Il 17 ottobre 2024 l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di una società che eroga servizi sanitari (di seguito anche solo «la Società»), a seguito di un reclamo formulato da un cliente.

Nello specifico, la ricorrente ha segnalato una violazione dei dati personali derivante dalle modalità di consegna dei referti online da parte della Società.

Durante l'istruttoria sono emersi i seguenti elementi:

- La Società, a causa di un errore di un dipendente, ha diffuso il referto di esami diagnostici relativi alla figlia minorenni della ricorrente. Tali esami diagnostici contenevano i dati sanitari e i dati anagrafici dell'interessato;
- La Società aveva adottato una procedura relativa alla refertazione telematica, in base alla quale era necessario acquisire il consenso dell'interessato per l'invio del referto tramite e-mail, senza però la previsione di una password per l'accesso al documento.

In seguito all'istruttoria l'Autorità Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato dalla Società per le seguenti ragioni:

- **mancato rispetto del principio di «integrità e riservatezza dei dati»**, in base al quale è necessario garantire un'adeguata sicurezza dei dati mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire i danni accidentali, la perdita o la distruzione dei dati (art. 5 par. 1 lett f) e art. 32 GDPR). Tale principio deve essere rispettato fin dalla progettazione (privacy by design), ossia sin dal momento nel quale vengono determinati i mezzi del trattamento (art. 25 GDPR);
- **violazione delle «Linee guida in tema di referti online»**, pubblicate dal Garante il 19 novembre 2009, le quali stabiliscono che il titolare, nel caso di invio tramite posta elettronica dei referti medici, deve adottare determinate cautele: 1) il referto deve essere inviato come allegato al messaggio di posta elettronica; 2) il file contenente il referto deve essere protetto da una password o da una chiave crittografica rese note agli interessati mediante canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per l'invio dei referti. Alternativamente, l'interessato può espressamente richiedere che l'invio dei referti avvenga senza la cautele previste;
- **inefficiente valutazione dei requisiti di sicurezza**: anche in caso di acquisizione del consenso degli interessati alla trasmissione dei referti senza l'utilizzo di password, il titolare non è sollevato dall'obbligo di valutare continuamente un adeguato livello di sicurezza che tenga conto dello sviluppo tecnologico e dei nuovi rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Per tali motivi il Garante ha stabilito che la Società non ha rispettato gli obblighi di sicurezza del trattamento, non adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per il trattamento, violando, quindi, gli artt. 5 par. 2 lett f), 25 par. 1 e 32 del GDPR.

Fonte: Provvedimento del garante n. 620 del 17 ottobre 2024



Scadenze chiave per l'attuazione della Direttiva NIS 2 e del D.lgs. 138/2024

Il 16 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 138/2024 che recepisce la direttiva UE 2022/2555 («NIS 2»), relativa all'adozione di misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione Europea.

La Direttiva (ed il relativo decreto di recepimento) si applica a soggetti pubblici e privati operanti in vari settori, tra i quali:

- energia;
- trasporti;
- settore bancario;
- infrastrutture digitali;
- servizi digitali;
- settore sanitario;
- telecomunicazioni;
- registri dei nomi di dominio.

La Direttiva NIS 2 e il D.lgs. 138/2024 stabiliscono diverse scadenze così sintetizzabili:

- 28 febbraio 2025: tutti i soggetti NIS dovranno registrarsi attraverso il portale ACN;
- aprile 2025: l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale («ACN») determinerà se il soggetto rientra nel campo applicativo della NIS 2;
- 01 gennaio 2026: i soggetti NIS dovranno adeguarsi agli obblighi in materia di notifica di incidente di cui all'art. 25 d.lgs. 138/2024;
- 01 gennaio 2026: i soggetti NIS dovranno effettuare l'aggiornamento annuale delle informazioni richieste dalla piattaforma ACN (ex. Art. 30 d.lgs. 138/2024);
- ottobre 2026: i soggetti NIS dovranno adeguarsi agli obblighi in merito agli organi di gestione (art. 23 d.lgs. 138/2024), alla gestione dei rischi e implementazione delle misure di sicurezza (art. 24 d.lgs. 138/2024), alla banca dati dei nomi a dominio (art. 29 d.lgs. 138/2024).

Fonte: D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 e Direttiva UE 2022/2555



Responsabilità 231 delle società unipersonali (Cass. pen., Sez. III, Sent., - data ud. 24.10.2024 - 21.11.2024, n. 42611)

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, fornisce uno spunto di riflessione in materia di reati ambientali presupposto della responsabilità 231, nonché su temi generali del D.Lgs. 231/2001 come la responsabilità delle società unipersonali.

La vicenda attiene alla condanna del soggetto apicale di una società unipersonale a responsabilità limitata in relazione al reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) per aver operato - anche facendo ricorso a laboratori tecnici di dubbia affidabilità - nell'ambito di una rete organizzata per la gestione illecita di rifiuti.

In particolare, ribadendo il principio secondo cui le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal Decreto 231, la Corte precisa quanto segue:

- le società unipersonali a responsabilità limitata, a differenza delle imprese individuali, rappresentano soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio (in linea anche una precedente pronuncia giurisprudenziale secondo cui, nell'accertamento della responsabilità dell'ente, occorre verificare se sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, tenendo presente l'organizzazione della società, l'attività svolta, le dimensioni dell'impresa e i rapporti tra socio unico e società); al riguardo, i giudici di legittimità, asseverando l'orientamento seguito dai giudici di prime cure, ribadiscono come, nel caso di specie, vi fosse un'organizzazione societaria "*tutt'altro che rudimentale ed evanescente*", come comprovato, tra il resto, dalla presenza di n. 11 dipendenti e di un altro soggetto, oltre all'imputato socio unico, investito di funzioni di amministrazione societaria;
- nel caso specifico, il socio unico non aveva agito nell'interesse proprio o di terzi - elemento che avrebbe inciso nella valutazione della colpa di organizzazione dell'ente - in quanto l'accettazione nell'impianto di rifiuti che avrebbero dovuto essere allontanati (in quanto la loro identificazione derivava, tra il resto, da attività di emissione di certificati falsi emessi da parte del laboratorio di riferimento - tra l'altro privo di adeguata struttura e inattivo - nonché postumi, che conferivano un'apparente legittimità delle condotte di conferimento, con una funzione al contempo agevolativa dell'attività illecita del socio unico imputato) aveva determinato in capo all'ente un rilevante guadagno determinando una conseguente crescita imprenditoriale dell'attività svolta;
- con riferimento alla configurabilità del reato ambientale - attesa la natura abituale dello stesso (che si perfeziona solo con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito) - la Cassazione rileva alcuni indici di contesto a suffragio della configurabilità del reato e, nella specie: 1. la pluralità di operazioni (circa trenta trasporti e molteplici viaggi), 2. l'organizzazione dell'attività (con riferimento alle connotazioni imprenditoriali sia per i siti di raccolta sia per il laboratorio - i cui certificati consentivano l'espletamento di attività illecite con apparente rispetto della normativa ambientale), 3. l'ingente quantitativo di rifiuti (diverse tonnellate di conferimenti), 4. l'abusività della condotta (con riferimento agli illeciti conferimenti e alle certificazioni), 5. l'ingiustizia del profitto (ossia l'illecito aumento del fatturato per i recuperatori del rifiuto e i pagamenti ricevuti dal laboratorio per le certificazioni compiacenti).

Le argomentazioni e conclusioni della Corte richiamano, ancora una volta, l'importanza per le Società, anche, di natura unipersonale di adottare modelli organizzativi conformi al Decreto 231 per prevenire, tra il resto, i reati ambientali e dimostrare l'efficacia e l'attuazione delle misure di mitigazione e controllo appositamente predisposte.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., - data ud. 24.10.2024 - 21.11.2024, n. 42611



Lavoro intellettuale e art. 603-bis c.p.: la Cassazione esclude la configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in caso di prestazioni di natura intellettuale (Cass. pen., Sez. II, Sent, (data ud. 18/09/2024) 28/11/2024, n. 43662)

Con la sentenza n. 43662, depositata il 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, disciplinato dall'art. 603-bis c.p., non trova applicazione nel caso di prestazioni di natura intellettuale, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava la presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa operante nel settore dell'istruzione, accusata di aver sottoposto i lavoratori - insegnanti di scuola secondaria - a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. In particolare, le veniva contestato di aver costretto i lavoratori a restituire parte della retribuzione o ad accettare condizioni contrattuali sfavorevoli, minacciandoli di non essere riassunti. A seguito delle indagini, nei suoi confronti era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) nonché di estorsione aggravata (art. 629 c.p.).

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato previsto dall'art. 603-bis c.p., rinviando il caso al Tribunale di Palermo per un nuovo esame delle esigenze cautelari in relazione al reato di estorsione.

In particolare, la Suprema Corte ha basato la propria decisione su una lettura sistematica dell'art. 603-bis c.p., introdotto con il D.L. n. 138/2011 (convertito nella L. n. 148/2011) per contrastare il fenomeno del caporalato agricolo. Tale norma, successivamente ampliata e ristrutturata con la L. n. 199/2016, mira a ricomprendere le condotte di chi utilizza o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando della loro condizione di vulnerabilità. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che la disposizione normativa non può essere estesa a fattispecie non previste dal legislatore.

Questo limite, peraltro, non deriva esclusivamente dal divieto di interpretazione analogica in ambito penale, ma anche dalla collocazione della norma in un *corpus* normativo che comprende reati di estrema gravità, come la tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù, che ledono l'autonomia e la dignità dell'individuo.

Un ulteriore elemento ostativo all'applicazione della norma al lavoro intellettuale è rappresentato dal dato testuale della legge stessa. Il termine "manodopera", utilizzato nel testo normativo, è infatti intrinsecamente legato al lavoro manuale, spesso privo di qualificazione specifica, e non si adatta a comprendere attività di natura intellettuale. L'intelletto, inoltre, costituisce un elemento distintivo e individualizzante del lavoratore, il quale non può essere ricondotto alla mera categoria della manodopera, che tende ad annullare la singolarità dell'individuo a favore di una produttività collettiva e indifferenziata.

Infine, la Corte ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, le condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno.

Con riguardo allo sfruttamento dei lavoratori, la Cassazione ha sottolineato la necessità di verificare se, alla luce dell'orario giornaliero estremamente ridotto svolto dai lavoratori e della rilevanza - ai fini del calcolo del punteggio per le graduatorie dei docenti - delle giornate lavorative piuttosto che delle ore di servizio, la sottoscrizione dei contratti rappresentasse una scelta consapevole e vantaggiosa per i docenti stessi, attratti dalla possibilità di acquisire punteggio con un impegno lavorativo minimo.

In relazione all'approfittamento dello stato di bisogno, la Suprema Corte ha ribadito che una generica crisi occupazionale non può essere considerata sufficiente a configurare uno stato di bisogno rilevante ai sensi della norma. Una considerazione sociologica sulla crisi economica e occupazionale del territorio, infatti, risulta eccessivamente generica. Lo stato di bisogno deve essere riferito al singolo lavoratore e alle sue specifiche condizioni personali.

Fonte: Cass. pen., Sez. II, Sent, (data ud. 18/09/2024) 28/11/2024, n. 43662



Delega ambientale di funzioni: la Cassazione ribadisce i requisiti essenziali (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/09/2024) 21/11/2024, n. 42598)

La Cassazione nel provvedimento in esame si è pronunciata sul ricorso proposto da un amministratore giudiziario di una società condannato, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. A) e B) del D.Lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava attività di raccolta e gestione di rifiuti pericolosi e non, di varia natura, costituiti da rifiuti RAEE, plastica, carte e suppellettili, all'interno dell'isola ecologica con superficie di circa 1.400 mq., per un volume complessivo di circa 1.500 me.. Il ricorso presentato dall'Amministratore giudiziario della Società si fondava sui seguenti motivi:

- l'isola ecologica di proprietà del Comune non era stata mai trasformata in deposito con carattere di definitività, né in discarica abusiva; inoltre, la società aveva sempre esercitato le attività di trasporto e raccolta di rifiuti in forza di regolare iscrizione nell'apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali e, nel caso di specie, non aveva potuto smaltire con celerità i rifiuti dell'isola ecologica del Comune, a causa del pregresso stato di degrado della predetta isola e della mancanza di impianti cui avviare i rifiuti;
- la responsabilità dell'amministratore giudiziario è stata dichiarata in base a criteri di mera responsabilità oggettiva, senza considerare che non è stato mai provato che gli accumuli di rifiuti nell'isola ecologica di proprietà del Comune, committente del servizio di raccolta, fossero addebitabili alla Società; del resto, l'imputato non solo non aveva alcun obbligo giuridico finalizzato a impedire l'evento, ma non aveva nemmeno la possibilità pratica di poterlo evitare, dovendo l'amministratore giudiziario osservare le norme sulla gestione dei beni sequestrati per la confisca;
- era stata formalizzata una delega ambientale di funzioni ad un soggetto delegato, ingegnere della Società;
- l'accumulo di materiali nell'isola ecologica era dovuto all'oggettiva difficoltà di rinvenire impianti di smaltimento che accettassero i rifiuti ingombranti, situazione questa che avrebbe dovuto giustificare l'inesigibilità di ogni altra condotta da parte degli amministratori giudiziari nominati dal G.I.P. il 30 dicembre 2017 e in carica dal 28 marzo 2018. La circostanza che la bonifica della discarica sia avvenuta il 26 agosto 2021 è stata ritenuta dai giudici di appello la prova dell'inerzia degli amministratori giudiziari.

La Cassazione, condividendo l'impostazione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:

- 1) Non poteva essere attribuita alcuna efficacia scriminante alle carenze del Comune e, in ogni caso, se anche fosse stato documentato il conferimento di una delega di funzioni, questa non avrebbe esonerato l'amministratore della Società dal dovere di controllare l'operato del soggetto delegato e di scongiurare che si consolidasse e si protraesse nel tempo la situazione venutasi a creare nel sito.
- 2) La delega deve possedere i seguenti requisiti che nel caso di specie non sono stati provati, occorre cioè che la delega:
 - sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
 - riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
 - sia giudizialmente provata con certezza;
 - il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
 - il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/09/2024) 21/11/2024, n. 42598

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 15 gennaio 2025.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e
altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

